

COMUNE DI BADESI*PROVINCIA DI SASSARI***VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N° 70 del registro Data 29-12-2021	OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 - Ricognizioni partecipazioni possedute
---------------------------------------	--

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 17:00

Nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Seconda convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Qualifica	A/P
Mamia Giovanni Maria	Sindaco	P
Addis Francesco	Vice Sindaco	P
Stangoni Salvatore	Consigliere	P
Piana Gianluigi	Consigliere	P
Sanna Maria Rita	Consigliere	P
Stangoni Anton Pietro	Consigliere	A
Serra Eleonora	Consigliere	A
Fara Antonio Giovanni	Consigliere	P
Gallus Francesco Antonio Graziano	Consigliere	P
Piretta Antonio Adamo	Consigliere	A
Addis Chiara	Consigliere	A
Pirodda Roberto	Consigliere	P
Muzzolu Alice	Consigliere	A

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede Giovanni Maria Mamia, nella sua qualità di Sindaco;
- Svolge compiti di collaborazione e Funzioni di Assistenza Giuridico Amministrativa, il Segretario Comunale ex artt. 97 P. 2 - D. Leg.vo 18/08/2000 n° 267, Maria Stella Serra. La seduta è Pubblica.
- Nominati scrutatori i Sigg.:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, hanno espresso parere Favorevole.

- Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 17102 in data 07.06.1990;
- Visto il D. Leg. vo 30 Marzo 2001 n. 165;
- Visto ed esaminato l'art. 38 Comma 5 del D. Leg. vo 18.08.2000 n. 267;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad oggetto “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP)”, il quale ha riformato la materia delle società a partecipazione pubblica, fissando le condizioni per l’acquisizione o il mantenimento delle stesse ed obbligando le amministrazioni titolari ad effettuare periodicamente la revisione delle partecipate al fine di verificare le condizioni di detenibilità;

Richiamato l’articolo 20 del TUSP, il quale prevede in capo alle amministrazioni pubbliche l’obbligo di effettuare annualmente un’analisi dell’assetto complessivo delle società a partecipazione pubblica diretta o indiretta al fine di predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Tenuto conto che la revisione periodica delle partecipazioni deve comportare l’adozione del piano di razionalizzazione qualora si rilevino, ai sensi del comma 2 dell’articolo 20:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di attività ammesse dagli articoli 4 e 26 del TUSP;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite;

Ricordato che la revisione periodica delle partecipazioni deve essere effettuata, ai sensi del comma 3 dell’articolo 20, entro il 31 dicembre dell’esercizio;

Ricordato che questa Amministrazione ha regolarmente proceduto ad adottare, con delibera del Consiglio Comunale n. 88 in data 27/09/2017 il piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate alla data del 23 settembre 2016, ai sensi dell’art. 24 del TUSP;

Ricordato che in tale piano si è ritenuto di procedere alla non alienazione ma bensì alla conservazione senza azioni di razionalizzazione delle seguenti partecipazioni:

– **Società ABBANOVA S.P.A**

– **Società CONSORTILE PER LA PROGRAMMAZIONE E LO SVILUPPO ANGLONA A.R.L.**

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 59 dell’11.11.2010 con la quale si è deciso lo scioglimento della società STL Sistema Turistico Locale Gallura – Costa Smeralda SPA;

Viste le determinazioni del Responsabile dell’area Amministrativa:

- n. 258 del 20.12.2010;

- n. 243 del 14.12.2011;

- n. 182 del 03.08.2012;

Ritenuto necessario provvedere alla ricognizione delle società partecipate detenute alla data del 31 dicembre 2020, ai fini dell’eventuale adozione del piano di razionalizzazione periodica di cui all’art. 20 del TUSP;

Viste le linee guida sulla revisione periodica delle partecipazioni predisposte dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, di concerto con la Corte dei Conti, con allegato format per la revisione;

Ricordato che:

- rientrano nel perimetro di applicazione del piano le società a partecipazione pubblica diretta ed indiretta, anche non totalitaria,
- si considera indiretta la partecipazione detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o di altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più amministrazioni pubbliche congiuntamente;
- non sono oggetto di revisione le partecipazioni in organismi non aventi natura societaria, come gli enti strumentali, le fondazioni, i consorzi, le istituzioni, ecc.

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti;

Vista la ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2020 che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, dalla quale emerge:

che non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 165/2001;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D.Lgs. 175/2016;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il parere espresso dal Revisore dei Conti acquisito al protocollo del Comune di Badesi al numero 13337 in data 20.12.2021;

DELIBERA

- 1) di approvare la revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di procedere alla non alienazione ma bensì alla conservazione senza azioni di razionalizzazione delle seguenti partecipazioni:
 - Società **ABBANOVA S.P.A.**;
 - Società **CONSORTILE PER LA PROGRAMMAZIONE E LO SVILUPPO ANGLONA A.R.L.**;

Di dare atto che per quanto concerne la Società **STL SISTEMA TURISTICO LOCALE GALLURA – COSTA SMERALDA SPA** vengono confermate le misure di razionalizzazione già assunte con delibera del Consiglio Comunale n° 59 del 11.10.2010 e le seguenti determinazioni del Responsabile dell'Area Amministrativa: n° 258/2010; 242/2011; 182/2012, già richiamate nella delibera del Consiglio Comunale n. 88 del 27.12.2017, in quanto non si rilevano nuovi elementi rispetto agli anni intercorsi: deposito del bilancio di liquidazione nel 2013, inattiva, ancora presente nel registro delle imprese, e constatato che ai sensi dell'art.20 comma 9 del D. Lgs. 175/20016, la cancellazione è demandata d'ufficio al conservatore del registro delle imprese;
- 3) di allegare alla presente i seguenti documenti:
 - Relazione tecnica;
 - Scheda partecipazione 2020;

- Scheda rappresentante 2020;
 - Scheda relazione attuazione 2020;
 - Scheda revisione periodica 2020:
- 4) di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
 - 5) di comunicare il presente provvedimento alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del TUSP;
 - 6) di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro, tramite il Portale Partecipazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP, secondo le modalità stabilite ai sensi del D. M 25 gennaio 2015;

Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto:

IL PRESIDENTE
(Giovanni Maria Mamia)
f.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Maria Stella Serra)
f.to

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267	FAVOREVOLE
DATA 04-01-2022	Responsabile dell'area f.to Angela Giua
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267	FAVOREVOLE
DATA 15-12-2021	Responsabile dell'area f.to Giovanna Maria Morittu

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Visti gli atti di ufficio;
Visto lo Statuto Comunale;

A T T E S T A

Che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione dal 05-01-2022, per rimanervi 15 giorni consecutivi, nell'albo pretorio informatico del sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 Giugno 2009 n. 69) ed è stata inviata, ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/200) e (art. 30 L.R. 38/94 e ss.mm.)

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-12-2021;
- perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile;
- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;
- decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte dell'Organo competente essendo stata sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 29 della L.R. 38/94, dell'art. 2 del D.a. 360/2002 e dell'art. 2 del D.A. 3/2004 senza che il servizio territoriale degli EE.LL. abbia comunicato provvedimento di annullamento, ovvero richiesto elementi istruttori;
- CHE è stata annullata dal Servizio Territoriale degli EE.LL. con provvedimento n. ___ del _____ per i seguenti motivi: _____;

Badesi 05-01-2022

Il Funzionario Incaricato
(Giovanna Maria Morittu)
f.to

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Badesi 05-01-2022